

STATUTO

ART. 1

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata:
"PRIMIERO ENERGIA RETI S.R.L."

ART. 2

La Società ha sede nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

ART. 3

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a. Il trasporto e il servizio di distribuzione di energia elettrica ai clienti finali.
- b. La progettazione, realizzazione e gestione di reti di distribuzione elettrica ivi compresi i dispositivi di interconnessione, sistemi di trasformazione e le connessioni ai clienti finali.
- c. La misura dell'energia elettrica trasportata e distribuita tramite le reti elettriche.
- d. L'erogazione di servizi telematici di vario tipo e servizi di telecomunicazione.
- e. Realizzazione e gestione di infrastrutture per lo svolgimento di servizi telematici e di telecomunicazione.
- f. Servizi di ricarica veicoli elettrici.
- g. Servizi di consulenza energetica.

Potrà altresì compiere tutte quelle attività strumentali, analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione comunque di tutte le attività riservate ai sensi del T.U.B. e del T.U.F. e non nei confronti del pubblico.

Salvi i limiti di legge, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

Lo svolgimento delle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica sarà effettuato tenuto conto delle regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, le cui finalità sono:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

A tale fine, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica viene affidata ad un gestore indipendente, che garantisce il rispetto della normativa emanata dall'AEEGSI in materia di separazione funzionale.

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al giorno 31 dicembre 2080, salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000 (unmilione), ed è diviso in quote a sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter Cod.Civ..

ART. 6

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore se nominati.

ART. 7

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 8

E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emis-

sione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -
RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9

La Società istituisce il libro soci da tenersi a cura degli amministratori con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, nel quale vanno indicati il nome e il domicilio dei soci, la quota di rispettiva partecipazione, i versamenti effettuati, le variazioni nelle persone dei soci, nonché il loro eventuale indirizzo di telefax e di posta elettronica ai fini stabiliti nel presente statuto.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non sono ammessi all'esercizio dei diritti sociali coloro che abbiano acquistato la partecipazione della Società senza l'osservanza dei requisiti indicati in statuto per acquisire la qualifica di socio o senza il rispetto dei limiti alla circolazione delle partecipazioni sociali.

ART. 10

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2471 bis del Codice Civile.

ART. 11

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, ivi inclusi tutti i negozi di alienazione, compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, gli altri Soci che risultino ammessi all'esercizio dei diritti sociali hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri Soci che risultino ammessi all'esercizio dei diritti sociali con lettera raccomandata specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

I Soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della raccomandata.

Se più Soci esercitano il diritto di prelazione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

Qualora il trasferimento avvenga per un corrispettivo infungibile, il valore della quota ai fini dell'esercizio della prelazione è determinato da un terzo arbitratore da nominarsi su istanza della parte che intende esercitare la prelazione da parte del Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale, l'arbitratore determinerà il prezzo facendo riferimento alla situazione patrimoniale della Società, alla sua redditività, al valore dei beni materiali ed immate-

riali da essa posseduti ed alla sua posizione nel mercato. Le spese dell'arbitratore sono ripartite fra le parti in quote eguali.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve ottenere il gradimento dell'Organo Amministrativo; in mancanza di gradimento l'Organo Amministrativo deve procurare entro sessanta giorni un terzo acquirente. Trascorso inutilmente tale termine il gradimento si intenderà comunque accordato.

In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o per successione mortis causa, è concesso agli altri soci che risultino ammessi all'esercizio dei diritti sociali il diritto di opzione per l'acquisto della quota dai beneficiari entro 10 (dieci) mesi dal trasferimento al valore venale di comune commercio. Se più Soci esercitano l'opzione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

In caso di disaccordo sull'entità del corrispettivo questo verrà determinato da un arbitro con funzioni di arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale, sulla base del valore venale di comune commercio della Società e tenuto conto anche della situazione patrimoniale.

In ogni caso il trasferimento di quote al coniuge o a parenti in linea retta non è soggetto ad alcun vincolo né a diritti di opzione.

ART. 12

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a)** il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b)** la trasformazione della Società;
- c)** la fusione e la scissione della Società;
- d)** la revoca dello stato di liquidazione;
- e)** il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f)** l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- g)** il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- h)** il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
- i)** l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

ART. 13

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso,

dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C., con valore determinato dagli amministratori sentito l'Organo di Controllo, ove nominato.

ART. 14

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

ART. 15

I soci che risultino ammessi all'esercizio dei diritti sociali decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la nomina del presidente ed eventualmente del vicepresidente, quale sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma di Legge in materia;
- e) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'Organo di Controllo e del suo presidente se in forma collegiale, o del revisore, nonché la determinazione del relativo compenso;
- f) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, nonché i soci ai quali non spetta l'esercizio dei diritti sociali.

ART. 16

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci, agli Amministratori e all'Organo di Controllo al loro domicilio (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati con lettera raccomandata alla Società).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far consta-

re che gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo assenti, siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato o da uno degli amministratori in carica. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.

ART. 17

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 18

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessaria una maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 19

La Società potrà essere amministrata da 1 (uno) o, qualora consentito dalla norma vigente al momento della nomina, più amministratori anche non soci.

All'atto della nomina i soci stabiliranno per il caso di pluralità di amministratori il loro numero fino ad un massimo di cinque. La pluralità di amministratori costituisce un Consiglio di Amministrazione. La nomina degli amministratori deve

essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di composizione dei consigli di amministrazione di società a partecipazione pubblica, diretta ed indiretta.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, nelle società a controllo pubblico non quotate in mercati regolamentati, nella nomina del consiglio di amministrazione il genere meno rappresentato dovrà sempre ottenere almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso in cui per intervenute modificazioni legislative la quota suindicata dovesse mutare, nella nomina del consiglio di amministrazione al genere meno rappresentato dovrà essere sempre garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

In caso di sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, al genere meno rappresentato dovrà essere garantita la quota di componenti prevista dalla legge.

ART. 20

Almeno uno degli amministratori deve risultare in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle norme di Legge e dai Regolamenti in materia di separazione funzionale necessari per essere qualificato "gestore indipendente" per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica. L'amministratore o gli amministratori che, avendone i requisiti, saranno indicati dall'organo amministrativo, quali costituenti il "gestore indipendente", avranno la facoltà di esprimere in modo congiunto un parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali, di sviluppo ed organizzativi dell'attività di distribuzione elettrica.

ART. 21

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

In caso di nomina a tempo indeterminato è consentita la revoca in ogni tempo.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 22

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 23

Fermo quanto previsto all'art. 20, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, con posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi, con prova dell'avvenuta ricezione), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, con prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 24

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli amministratori.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

ART. 25

All'organo amministrativo spettano tutte le decisioni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei soci, e quelle che ai sensi dell'art. 20 del presente statuto sono

soggette a parere vincolante dell'amministratore o degli amministratori costituenti il "gestore indipendente".

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un singolo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Resta riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 26

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetterà al Presidente e agli amministratori delegati, se nominati, nell'ambito e nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ART. 27

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma di Legge in materia.

SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 28

Qualora se ne ravvisi la necessità o diventi obbligatorio ai sensi di legge, l'assemblea provvederà a nominare un organo di controllo o un revisore o ambedue.

Per la nomina, composizione e funzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 29

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di Legge.

Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

ART. 30

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non

abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno accantonati o distribuiti tra i soci in proporzione alle quote di capitale possedute, secondo quanto stabilito dai soci nella delibera di approvazione del bilancio.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 32

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di Legge in materia di Società a responsabilità limitata.

Primiero San Martino di Castrozza, 1 ottobre 2025

F.to: Canteri Simone

F.to: Marco Dolzani (L.S.)